

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
che accompagna un disegno di legge
sul sussidiamento dei piani regolatori comunali

(del 22 luglio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel messaggio 22 luglio 1960 che accompagnava il disegno della legge sul sussidiamento dei piani regolatori, poi approvato nella seduta granconsigliare del 19 dicembre 1960, lo scrivente Consiglio aveva diffusamente illustrato le ragioni dell'innovazione legislativa e gli scopi con essa perseguiti.

Il Consiglio di Stato era mosso dalla necessità e dall'urgenza di far allestire sollecitamente piani regolatori comunali e intercomunali al fine di facilitare una sistemazione delle nostre regioni più razionale e più armonica ed allontanare l'incombente pericolo di uno sviluppo edilizio improvvisato e caotico, che avrebbe posto la comunità, nel breve giro di pochi anni, di fronte a una situazione insostenibile.

Il Consiglio di Stato intendeva altresì rendere operanti le norme federali emanate per dare impulso alle indagini e agli studi concernenti l'organizzazione e lo sfruttamento del suolo. Secondo la legge 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro la Confederazione partecipava infatti alle spese di allestimento di piani di sistemazione regionali e locali fino a concorrenza del 30 %, però solo a condizione che un sussidio in uguale misura fosse versato dal Cantone.

A pochi anni di distanza le previsioni dell'Esecutivo cantonale si sono dimostrate fondate e non è certo il caso di insistere sull'ampiezza dei problemi urbanistici che oggi si pongono al Cantone e al Comune. La premessa della legge di allora resta immutata.

Per contro è stata modificata la misura del sussidio federale. Con la nuova legge federale per promuovere la costruzione di abitazioni del 19 marzo 1965 il sussidio massimo della Confederazione è fissato al 20 % e dal Cantone si esige una prestazione almeno doppia di quella della Confederazione. Di condizioni più favorevoli beneficiano i Cantoni finanziariamente deboli, per i quali si ammette la possibilità di una minore prestazione da parte loro e di un maggior concorso federale sino al 36 %. Com'è noto il Ticino è però oggi classificato tra i Cantoni di potenzialità finanziaria media. Da qui la necessità di adeguare la legge cantonale alle nuove disposizioni federali, affinché i Comuni possano ancora beneficiare del massimo del sussidio federale, e non venga frenata l'opera pianificatoria.

Il progetto di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione ha quindi portata circoscritta, limitandosi all'adeguamento alla nuova situazione creata dalle norme federali. Sostanzialmente vengono mantenute le caratteristiche della legge del 1960.

L'art. 1 resta invariato.

L'art. 2 precisa il contenuto del piano regolatore tenendo conto della legge edilizia, del progetto di legge urbanistica e dell'art. 20 dell'ordinanza di esecuzione I della legge federale relativo alle spese computabili.

L'art. 3 stabilisce i requisiti per la concessione del sussidio con riferimento all'ordinanza I, segnatamente all'art. 18. In particolare il requisito del coordina-

mento dei settori contigui è inteso a promuovere la collaborazione intercomunale mentre il requisito dell'esperienza professionale vuole impedire che dei professionisti, per circostanze contingenti, assumano repentinamente veste di urbanista e facciano la loro esperienza a spese e in danno dell'ente pubblico.

L'art. 4, ritenuto quanto dispone il corrispondente art. 4 della legge federale per promuovere la costruzione di abitazioni, aumenta dal 30 al 40 % il sussidio massimo del Cantone. Come nella precedente legge del 1960 un trattamento particolare è stato riservato ai Comuni finanziariamente deboli e situati in zone particolarmente pregevoli, per i quali è possibile un sussidio fino a un massimo del 60 %.

Gli art. 5 e 6 disciplinano la competenza esecutiva del Consiglio di Stato e l'entrata in vigore. Questa è fissata con effetto retroattivo al 1. marzo 1966 per metterla in consonanza con l'entrata in vigore della citata legge federale e delle relative ordinanze.

Alcune indicazioni sono ancora necessarie per orientare sull'odierna situazione nell'opera di pianificazione locale e sugli impegni finanziari assunti dal Cantone in ossequio alla legge del 19 dicembre 1960. Sono 26 i Comuni che dispongono di un piano regolatore in vigore o che fruiscono della validità provvisoria conferita dall'art. 36 LE. Gran parte di questi piani tendono semplicemente al disciplinamento dell'assetto viario di parte o di tutto il territorio comunale e a riservare all'ente pubblico determinate zone da destinare ad opere di interesse collettivo; altri prevedono un azionamento, inteso come disciplinamento puro e semplice dell'attività edilizia. Relativamente pochi sono i piani che già tengono conto dei moderni criteri urbanistici intesi a disciplinare lo sviluppo futuro del territorio basandosi su studi della situazione di fatto, sintetizzati e proiettati nel tempo, e dimensionati per la loro realizzazione alle possibilità finanziarie del Comune.

41 Comuni hanno allo studio un piano regolatore e relativo regolamento edilizio. 15 di essi hanno chiesto ed ottenuto una consulenza della sezione della pianificazione urbanistica. La maggior parte di questi Comuni opera nello spirito dei moderni criteri urbanistici.

8 Comuni hanno chiesto ed ottenuto una consulenza urbanistica, intesa ad acquisire i necessari elementi atti ad intraprendere l'esame preliminare in sede comunale al fine di procedere all'allestimento di un piano regolatore locale e del relativo regolamento edilizio.

Fino ad oggi 20 Comuni (Pazzallo, Savosa, Mendrisio, Osogna, Vacallo, Colderio, Bissone, Gravesano, Melide, Lugano, Manno, Agra, Gentilino, Montagnola, Bellinzona, Giubiasco, Melano, Biasca, Sementina, Monte-Carasso) hanno formulato richiesta di promessa di sussidio per l'allestimento del piano regolatore locale.

Quantunque nessun sussidio sia stato versato sino ad oggi mancando i rendiconti finali, deve essere rilevato che sulla base delle promesse di sussidio già date e delle domande in corso l'impegno finanziario del Cantone per il sussidiamiento dei 20 piani regolatori ammonta a Fr. 137.000,— ca. E' significativo il fatto che ben 11 delle 20 domande sono state inoltrate nel corso del 1966.

Con queste proposte il Consiglio di Stato intende riaffermare la volontà di approntare tutti gli strumenti operativi per una moderna politica urbanistica, che ormai si impone con la forza delle cose spontanee.

Vi invitiamo pertanto a voler approvare l'unito disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Crivelli

Disegno di

LEGGE

concernente il sussidiamento dei piani regolatori comunali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 luglio 1966 n. 1383 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Lo Stato sussidia le spese di allestimento dei piani regolatori comunali o intercomunali. **Sussidio**

Art. 2.

Oltre a quanto imposto dalle norme della legge edilizia, i piani regolatori devono prevedere la sistemazione futura totale o parziale di un Comune e le misure intese alla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio. **Piani regolatori**

Il piano regolatore prevede particolarmente :

- a) la divisione del territorio in zone, come zone residenziali, industriali, verdi e d'interesse ambientale, con la precisazione del carattere dei tipi di costruzione e dei vincoli di zona ;
- b) la rete delle vie di comunicazione, con la precisazione delle linee di arretramento edilizio ;
- c) la rete dei servizi pubblici, come fognature, acquedotti ed elettrodotti ;
- d) le altre importanti opere pubbliche.

I piani devono tener conto in ogni caso delle arterie stradali esistenti o in via di progettazione che attraversassero il territorio del Comune.

Art. 3.

I sussidi alle spese di allestimento dei piani di sistemazione regionali e locali sono assegnati solamente : **Condizioni**

- a) se le zone da sistemare risultano delimitate in modo adeguato alle necessità dell'ente pubblico e coordinato con i settori contigui ;
- b) se considerate le singole circostanze, le direttive o le norme cantonali stabilite per detti piani vengono osservate ;
- c) se l'esecuzione dei lavori è stata commessa a persone qualificate per formazione professionale e per esperienza.

Art. 4.

Il sussidio è concesso nella misura massima del 40 % tenuto conto della situazione finanziaria dei Comuni interessati come **Misura**

pure della misura del sussidio domandato alla Confederazione in virtù della legge federale per promuovere la costruzione d'abitazioni del 19 marzo 1965.

Trattandosi di Comuni finanziariamente deboli e situati in zona particolarmente pregevole dal lato estetico, il sussidio può essere aumentato sino all'importo massimo del 60 %.

Art. 5.

Esecuzione

Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le norme esecutive necessarie.

Art. 6.

Entrata in vigore

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1. marzo 1966.

Essa abroga la legge 19 dicembre 1960 concernente il sussidiamento dei piani regolatori comunali.
